



2015/0068(CNS)

14.7.2015

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
(COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Markus Ferber

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	19

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0135),
 - visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0085/2015),
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A8-0000/2015),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La possibilità che la trasmissione di informazioni possa essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione

Emendamento

(5) La possibilità che la trasmissione di informazioni possa essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione

sarebbe contraria all'ordine pubblico non dovrebbe essere applicata alle disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi *transfrontalieri* e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento per evitare di ridurre l'efficacia di tali scambi. La natura limitata delle informazioni che devono essere condivise con tutti gli Stati membri dovrebbe assicurare una sufficiente protezione di tali interessi commerciali.

sarebbe contraria all'ordine pubblico non dovrebbe essere applicata alle disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento per evitare di ridurre l'efficacia di tali scambi. La natura limitata delle informazioni che devono essere condivise con tutti gli Stati membri dovrebbe assicurare una sufficiente protezione di tali interessi commerciali.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) I ruling fiscali preventivi e gli accordi sui prezzi possono avere una dimensione transfrontaliera anche se riguardano unicamente operazioni nazionali. Ciò vale in particolare per le operazioni a cascata in cui il ruling fiscale preventivo o l'accordo preventivo sui prezzi riguardano le prime operazioni nazionali, senza tenere conto della successiva operazione (transfrontaliere).

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Al fine di fruire dei benefici dello

(6) Al fine di fruire dei benefici dello

scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi *transfrontalieri* e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo l'emanazione; *è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni.*

scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni *relative ad essi* dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo l'emanazione;

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi *transfrontalieri* e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe in ogni caso comprendere la comunicazione a tutti gli Stati membri di una serie definita di informazioni di base. La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per standardizzare la comunicazione di tali informazioni nell'ambito della procedura stabilita nella direttiva 2011/16/UE per la definizione di un formulario tipo da utilizzare per lo scambio di informazioni. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'adozione delle misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione dello scambio di informazioni.

Emendamento

(7) Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe in ogni caso comprendere la comunicazione a tutti gli Stati membri di una serie definita di informazioni di base. La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per standardizzare la comunicazione di tali informazioni nell'ambito della procedura stabilita nella direttiva 2011/16/UE per la definizione di un formulario tipo da utilizzare per lo scambio di informazioni. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'adozione delle misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione dello scambio di informazioni.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi **transfrontalieri** e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Emendamento

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare **in particolare** l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Or. en

Emendamento 6

**Proposta di direttiva
Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) È opportuno che uno Stato membro possa invocare l'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta per ottenere informazioni supplementari, compreso il testo integrale dei ruling preventivi **transfrontalieri** o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, dallo Stato membro che ha emanato tali ruling o accordi.

Emendamento

(10) È opportuno che uno Stato membro possa invocare l'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta per ottenere informazioni supplementari, compreso il testo integrale dei ruling preventivi o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, dallo Stato membro che ha emanato tali ruling o accordi.

Or. en

Emendamento 7

**Proposta di direttiva
Considerando 11**

Testo della Commissione

(11) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per eliminare gli ostacoli che potrebbero impedire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni più efficace ed ampio possibile sui ruling preventivi **transfrontalieri** e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Emendamento

(11) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per eliminare gli ostacoli che potrebbero impedire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni più efficace ed ampio possibile sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Or. en

Emendamento 8

**Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Per migliorare la trasparenza a favore dei cittadini, la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione annuale che sintetizzi i casi principali contenuti nel repertorio centrale sicuro. A questo proposito, la Commissione dovrebbe rispettare le disposizioni in materia di riservatezza stabilite all'articolo 23 bis.

Or. en

Emendamento 9

**Proposta di direttiva
Considerando 15**

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Le disposizioni esistenti in materia di riservatezza dovrebbero essere modificate per tener conto dell'estensione dello

(15) Le disposizioni esistenti in materia di riservatezza dovrebbero essere modificate per tener conto dell'estensione dello

scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi **transfrontalieri** e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 – punto 9 – lettera a

Testo della Commissione

a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 8 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;

Emendamento

a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 8 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, **che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, ha luogo** a intervalli regolari prestabiliti. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 – punto 14 – parte introduttiva

Testo della Commissione

14. “ruling preventivo **transfrontaliero**”: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili,

Emendamento

14. “ruling preventivo”: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato

anche emanato nel contesto di un audit fiscale, che:

nel contesto di un audit fiscale, che:

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 – punto 14 – lettera c

Testo della Commissione

c) è correlato a un'operazione **transfrontaliera** oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona giuridica nell'altro Stato membro costituiscano una stabile organizzazione;

Emendamento

c) è correlato a un'operazione oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona giuridica nell'altro Stato membro costituiscano una stabile organizzazione;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 – punto 14 – comma 2

Testo della Commissione

L'operazione **transfrontaliera** può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo **transfrontaliero**;

Emendamento

L'operazione può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 – punto 15 – comma 1

Testo della Commissione

15. “accordo preventivo sui prezzi di trasferimento”: qualsiasi accordo, comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, emanato nei confronti di una qualsiasi persona dal governo o dall’autorità fiscale, o per conto di essi, di uno o più Stati membri, comprese le rispettive ripartizioni territoriali o amministrative, che stabilisce, preliminarmente rispetto alle operazioni **transfrontaliere** fra imprese associate, una serie di criteri adeguati per la fissazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali operazioni o determina l’attribuzione degli utili a una stabile organizzazione.

Emendamento

15. “accordo preventivo sui prezzi di trasferimento”: qualsiasi accordo, comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, emanato nei confronti di una qualsiasi persona dal governo o dall’autorità fiscale, o per conto di essi, di uno o più Stati membri, comprese le rispettive ripartizioni territoriali o amministrative, che stabilisce, preliminarmente rispetto alle operazioni fra imprese associate, una serie di criteri adeguati per la fissazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali operazioni o determina l’attribuzione degli utili a una stabile organizzazione.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

16. Ai fini del punto 14, per “operazione transfrontaliera” si intende un’operazione o serie di operazioni in cui:

a) non tutte le parti coinvolte nell’operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, nello Stato membro che emana il ruling preventivo transfrontaliero; oppure

b) una o più delle parti coinvolte

Emendamento

soppresso

nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in più di una giurisdizione; oppure

c) una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un'operazione o una serie di operazioni transfrontaliere comprende anche le disposizioni prese da una persona giuridica unica rispetto alle attività che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione.

Ai fini del punto 15 per "operazione transfrontaliera" si intende un'operazione o una serie di operazioni che coinvolge imprese associate non tutte residenti a fini fiscali nel territorio di un unico Stato membro."

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità competente di uno Stato membro che emana o modifica un ruling preventivo **transfrontaliero** o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea.

Emendamento

1. L'autorità competente di uno Stato membro che emana o modifica un ruling preventivo o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi **transfrontalieri** e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

Emendamento

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il paragrafo 1 non si applica qualora un ruling preventivo **transfrontaliero** riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.

Emendamento

3. Il paragrafo 1 non si applica qualora un ruling preventivo riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1: ***entro un mese dalla fine del trimestre durante il quale*** i ruling preventivi ***transfrontalieri*** o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati o modificati;

Emendamento

a) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1: ***immediatamente dopo che*** i ruling preventivi o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati o modificati;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) il contenuto del ruling preventivo ***transfrontaliero*** o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazione o serie di operazioni;

Emendamento

b) il contenuto del ruling preventivo o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazione o serie di operazioni;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

d) l'identificazione degli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessati dal ruling preventivo ***transfrontaliero*** o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

Emendamento

d) l'identificazione degli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessati dal ruling preventivo o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione

e) l'identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessate dal ruling preventivo *transfrontaliero* o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quale Stato membro le persone interessate sono legate).

Emendamento

e) l'identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessate dal ruling preventivo o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quale Stato membro le persone interessate sono legate).

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. In conformità all'articolo 5 gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo *transfrontaliero* o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, allo Stato membro che lo ha emanato.

Emendamento

8. In conformità all'articolo 5 gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, allo Stato membro che lo ha emanato.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/16/UE
Paragrafo 8 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis bis

La Commissione pubblica una relazione annuale che riassume i casi principali contenuti nel repertorio centrale sicuro di cui all'articolo 21, paragrafo 5. A tal fine, la Commissione rispetta le disposizioni in materia di riservatezza stabilite all'articolo 23 bis.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

“5. Lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi ***transfrontalieri*** e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis è effettuato mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.”.

“5. Lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis è effettuato mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.”.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

“5. **La** Commissione istituisce un repertorio centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell’ambito dell’articolo 8 bis della presente direttiva possono essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. La Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.”.

Emendamento

“5. **Entro il 31 dicembre 2016, la** Commissione istituisce un repertorio centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell’ambito dell’articolo 8 bis della presente direttiva possono essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. La Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.”.

Or. en

MOTIVAZIONE

Introduzione

La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo.

Nella sua risoluzione del 21 maggio 2013, il Parlamento europeo ha sottolineato che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida nelle discussioni globali in materia di lotta alla frode fiscale, all'elusione fiscale e ai paradisi fiscali, in particolare per quanto concerne la promozione dello scambio di informazioni.

Nel contesto dell'attuale quadro giuridico (direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa), gli Stati membri si scambiano una quantità estremamente ridotta di informazioni in materia di ruling fiscali.

Un ruling fiscale è una conferma o una garanzia che le autorità tributarie emanano nei confronti di contribuenti su come verranno calcolate le loro imposte. Comunemente i ruling fiscali vengono emanati per fornire certezza giuridica ai contribuenti, spesso confermando il trattamento fiscale di un'operazione commerciale ampia o complessa. Nella maggior parte dei casi i ruling fiscali sono emanati in anticipo rispetto all'operazione effettuata o alla presentazione di una dichiarazione fiscale.

Gli Stati membri hanno la discrezionalità di decidere se un ruling fiscale può essere rilevante per un altro paese dell'UE. Di conseguenza, gli Stati membri non provvedono a scambiarsi spontaneamente i rispettivi ruling fiscali e spesso non sono a conoscenza dei ruling fiscali transfrontalieri emanati altrove nell'UE e che potrebbero incidere sulle loro basi imponibili. La mancanza di trasparenza in materia di ruling fiscali viene sfruttata da alcune società per ridurre artificialmente il loro apporto tributario.

Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

La proposta della Commissione

Il progetto di direttiva modifica la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa, nella versione modificata dalla direttiva 2014/107/UE. Essa introduce un nuovo articolo nella direttiva esistente, definendo il campo di applicazione e le condizioni per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui tipi di ruling fiscali transfrontalieri e di accordi sui prezzi di trasferimento. Tale obbligo è esteso ai ruling emanati nei dieci anni precedenti la data in cui prende effetto la direttiva proposta e che sono ancora validi alla data dell'entrata in vigore della direttiva.

Elementi specifici della proposta

Ambito di applicazione dello scambio di informazioni

La Commissione propone di limitare l'ambito di applicazione dello scambio obbligatorio di

informazioni ai ruling fiscali transfrontalieri e agli accordi sui prezzi di trasferimento.

Frequenza dello scambio di informazioni

La Commissione propone di fissare un arco temporale ristretto: ogni tre mesi le autorità tributarie nazionali dovranno inviare una relazione, attraverso un sistema sicuro di posta elettronica, a tutti gli altri Stati membri su tutti i ruling fiscali transfrontalieri che hanno emanato. Gli Stati membri saranno quindi in grado di richiedere informazioni più dettagliate su un ruling particolare.

Informazioni da fornire

La proposta definisce le informazioni standard che gli Stati membri dovranno includere nelle relazioni trimestrali sui rispettivi ruling fiscali. Ciò comprende:

- Nome del contribuente e del gruppo (ove applicabile);
- Una descrizione delle questioni affrontate nel ruling fiscale;
- Una descrizione dei criteri utilizzati per determinare un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
- Identificazione dello Stato membro/degli Stati membri che possono essere più interessati;
- Identificazione di ogni altro contribuente suscettibile di essere interessato (ad eccezione delle persone fisiche)

La Commissione propone che la modalità di presentazione delle informazioni venga standardizzata mediante un atto delegato.

Repertorio centrale sicuro

La direttiva proposta prevede anche la possibilità da parte della Commissione di istituire un repertorio centrale sicuro in cui è possibile registrare le informazioni comunicate nel quadro della direttiva. La Commissione avrà accesso alle informazioni registrate nel repertorio.

Alcuni elementi di discussione

Il relatore valuta in generale positivamente la proposta, in particolare per quanto concerne l'obbligo relativo allo scambio di informazioni sui ruling emanati nei dieci anni precedenti la data in cui prende effetto la direttiva proposta e che sono ancora validi alla data dell'entrata in vigore della direttiva. Inoltre il relatore non ritiene necessario estendere tale periodo oltre i dieci anni, poiché i dati potrebbero non essere più disponibili.

In merito all'ambito di applicazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni, il relatore esprime dubbi se esso debba limitarsi ai ruling fiscali transfrontalieri e agli accordi sui prezzi di trasferimento. In realtà ritiene che i ruling fiscali preventivi e gli accordi sulla definizione dei prezzi possano avere una dimensione transfrontaliera anche se riguardano solo operazioni nazionali, in particolare per quanto concerne le operazioni a cascata in cui il ruling fiscale preventivo o l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento riguarda la prima operazione nazionale, senza tenere conto della successiva operazione (transfrontaliera).

Il relatore ritiene altresì che per fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo l'emanazione.

Per migliorare la trasparenza a favore dei cittadini, la Commissione dovrebbe pubblicare una

relazione annuale, sulla base del contenuto del repertorio centrale sicuro, la quale sintetizzi i casi principali, pur rispettando nel contempo le disposizioni sulla riservatezza definite nella direttiva.

Conclusioni

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione quale misura positiva verso una maggiore trasparenza. Egli ritiene tuttavia che la proposta acquisirebbe una maggiore chiarezza ed efficienza con gli emendamenti proposti.